Il presente *"vademecum"* contiene le disposizioni cui dovranno attenersi coloro che esercitano la raccolta di funghi nel territorio dell'Unione Montana Centro Cadore. E' riportato l'estratto del regolamento approvato dal Consiglio e gli articoli della L.R. 19.08.1996 n. 23 che interessano particolarmente.

LE GIORNATE CONSENTITE PER LA RACCOLTA

Per i **NON RESIDENTI** la raccolta può avvenire esclusivamente nelle seguenti giornate:

MARTEDI' - SABATO - DOMENICA
e Festività infrasettimanali

Per i **RESIDENTI** in uno dei Comuni dell'Unione Montana "CENTRO CADORE"

Tutti i giorni

TITOLI PER LA RACCOLTA

COSTI

Per i RESIDENTI nei Comuni dell'Unione Montana: c'è l'esenzione dal pagamento

Per i NON RESIDENTI

- titolo **giornaliero** € 10,00
- titolo **settimanale** € 20,00
  (tre giornate di raccolta)
- titolo **mensile** € 70,00
  (tutte le giornate consentite nel mese considerato)
- titolo **annuale** € 140,00
  (valido per l'anno solare fino al 31/12)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Versamento sul conto corrente postale **12526323 intestato all'Unione Montana Centro Cadore – Servizio di Tesoreria - nella causale del versamento andrà indicato il nominativo del titolare, la tipologia del titolo (giornaliero, settimanale, mensile, annuale), la data di decorrenza.**

Per il giornaliero **la data effettiva deve coincidere con un martedì, sabato, domenica o alla festività.**

Per il settimanale **il giorno di inizio del periodo deve coincidere con un martedì, sabato, domenica o alla festività.**

Per il mensile **la data di inizio da cui decorrono i 30 giorni nei quali il titolo è valido - solo per i giorni di martedì, sabato, domenica o alla festività.**

Per l'annuale **la data da cui decorre la validità è la data del versamento. La validità del titolo avrà termine il 31 dicembre dell'anno in corso ed i giorni consentiti sono sempre il martedì, il sabato, la domenica e i festivi.**

LA MANCANZA DI QUESTE INDICAZIONI RENDE NULLA LA RICEVUTA DI VERSAMENTO E QUINDI IL TITOLO PER LA RACCOLTA.

- Presso gli uffici/punti di distribuzione dislocati sul territorio
- Piattaforma online www.geoticket.it

L'elenco dei **SOGGETTI ABILITATI** al rilascio dei titoli per la raccolta è pubblicato sul sito:
www.centrocadore.bl.it
PER INFORMAZIONI:
UNIONE MONTANA CENTRO CADORE
Telefono 0435.9888
protocollo@centrocadore.bl.it

Estratto dal REGOLAMENTO per la raccolta dei funghi epigei

approvato dal Consiglio dell'Unione Montana con atto n. 3 del 3/05/2012

Art. 8 • limiti e modalità di raccolta

Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccoglibili è di kg 3, di cui non più di Kg 1 per ciascuna delle specie espressamente elencate nell'art. 3 della L.R. 23/1996. La raccolta dovrà essere effettuata con le modalità previste all'art. 4 della L.R. 23/1996. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati. I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso. Per i titolari di agevolazioni alla raccolta, sulla base dei requisiti posseduti dal richiedente, l'Ente determina il quantitativo giornaliero massimo di funghi, nei limiti previsti all'art.10, comma 1, lett. b), (fino al triplo del limite di 3 Kg/pro-capite/giorno) tenuto conto dell'estensione territoriale interessata all'agevolazione e della presenza sullo stesso ambito di altri soggetti autorizzati alla raccolta. Per triplo della quantità prevista dal comma 1 dell'art. 3 si intende una quantità massima pari a 9 Kg, di cui non più di 3 Kg delle specie ivi elencate.

Art. 9 • violazioni e sanzioni amministrative

Per quanto attiene alle violazioni e alle conseguenti sanzioni amministrative, si fa rinvio all'art. 13 della L.R. n.23/1996. Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24/11/1981 n.689 e la legge regionale 28.1.77 n.10 e successive modificazioni, in ordine alla competenza comunale in materia. In conformità a quanto prescritto dalla legge 689/81 la confisca si riferisce al "prodotto" della violazione, pertanto dovrà essere valutata caso per caso. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarda solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca avviene su tutto il raccolto. In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato, previo controllo micologico ad enti o istituti di beneficenza.

LEGGE REGIONALE 19/08/1996 n.23

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

Art. 1 • FINALITA'

• La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23/08/1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31/01/1994, n. 97.

TITOLO II - Raccolta dei funghi

Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta

Art. 2 - Titolo per la raccolta.

• Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 16:
• dalle Unioni montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
• dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
• dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
• dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
• dal presidente della regola nel territorio regoliero.
• La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
• Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5/02/1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e idiritti delle persone handicappate".
• Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
• Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:
• le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all'articolo 6;
• le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.
• Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

ART. 2 BIS - Famiglie regoliere

• omissis

ART. 3 - Limiti di raccolta

• La raccolta giornaliera procapite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
• AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
• AMANITA CAESAREA (Ovoli);
• BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
• CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
• CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
• CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
• CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
• CLITOCYBE GEOTROPA;
• CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
• MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
• MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
• POLYPORUS poes caprae;
• TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
• RUSSULA VIRESCENS (verdone).
• I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
• La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
• Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
• È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
• Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttuno del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

ART. 4 - Modalità di raccolta

• La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
• Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
• È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
• È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23/08/1993, n. 352.
• È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 5 - Divieti di raccolta

• La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
• nelle riserve naturali integrali;
• nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
• nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta reg.le sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
• in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.
• La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
• È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

ART. 6 - Limitazioni temporali

• La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 2 o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema

sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
• La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all'articolo 2.

ART. 7 - Corsi didattici

• Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Unioni montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

CAPO II - Deroghe e raccolta a fini economici

ART. 8 - Autorizzazione speciale

• Il direttore della struttura regionale competente in materia può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
• Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
• Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
• L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

ART. 9 - Deroghe per le zone montane

1. Le Unioni montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3. fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

ART. 10 - Agevolazioni alla raccolta

• A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:
• accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
• derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.
• Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
• coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
• utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
• soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III - Commercializzazione dei funghi

ART. 11 - Commercializzazione

• L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14/07/1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
• Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
• La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.
• La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32. lettera g), dello Statuto.
• bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29/11/1996, n. 686 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo", e iscritti nell'apposito registro nazionale.
• Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni

ART. 12 - Vigilanza

• La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale della struttura dell'Arma dei Carabinieri competente in materia forestale, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15/11/1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6/08/1987, n. 42.
• bis. Ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15/11/1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.
• Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

ART. 13 - Sanzioni amministrative (18)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
• da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'articolo 2;
• da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;
• euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1;
• euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);
• da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5;
• da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4;
• da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 2, comma 6 e di cui all'articolo 5.
• Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
• In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.
• La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
• Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.
• Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24/11/1981, n.689 "Modifiche al sistema penale" e la legge regionale 28/01/1977, n.10 "Di sciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.

TITOLO V - Disposizioni finali

ART. 14 - Istituzione Ispettorati micologici

• Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
• Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

ART. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

ART. 16 - Introiti

• La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l'ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all'articolo 2 comma 1.
1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:
• un'articolazione temporale dei limiti del contributo;
• l'individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti.
• Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70% e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.
• Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.
3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla L. reg. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'ente.

ART. 17 - Abrogazione

1. Sono abrogati:
• la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66;
• l'articolo 11 della legge regionale lo febbraio 1995, n. 6.

ART. 18 - Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a partire dal 31/03/1997.
Ibis Le disposizioni di cui all'articolo 11. commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31/03/1999.
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15/11/1994, n.66 e successive modifiche.
1. L'articolo 9 della legge regionale 31/01/2012, n.7 reca disposizioni transitorie che dispongono: "1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (18/02/2012) conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.
2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 19/08/1996, n.23 così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 19/08/1996, n.23, così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 19/08/1996, n. 23 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge."

edizione 2024

UNIONE MONTANA
CENTRO CADORE

Vademecum per raccogliere i Funghi

nei Comuni dell' "Unione Montana" Centro Cadore

- AURONZO
- CALALZO
- DOMEGGE
- LORENZAGO
- LOZZO
- PIEVE
- PERAROLO
- VIGO

REGIONE DEL VENETO

www.2eprint.com